

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

### COMUNICATO UFFICIALE N. 38/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 3 Agosto 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### Collegio composto dai Sigg.ri

Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Dott. Alfredo Maria BECCHETTI, Dott. Vito GIAMPIETRO, Dott. Antonio PATIERNO, Avv. Lorenzo ATTOLICO ( *componente aggiunto*) – Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI - Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

- 1) **RICORSO EX ART. 6, COMMA 15 STATUTO-REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.C. ALBINOLEFFE TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 LUGLIO 2010 AVENTE AD OGGETTO L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA DI SERIE B** (Delibera dell'Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie B n. 2 del 20 luglio 2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, ex art. 6, comma 15 Statuto-Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie B, come sopra proposto dall'U.C. Albinoleffe di Albino (Bergamo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 3 agosto 2010

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete